



ASSOLOMBARDA

La tassazione del reddito di lavoro dipendente

II° incontro - I criteri di valorizzazione dei compensi in natura

Angelo Ventimiglia

Assolombarda

4 aprile 2019

VEICOLI AZIENDALI

E' frequente che l'impresa conceda ai propri dipendenti o amministratori l'utilizzo di un veicolo per l'espletamento della propria attività o come «integrazione» in natura della retribuzione/compenso spettante.

Per la concessione al dipendente di un veicolo le casistiche che si possono presentare sono:



USO PROMISCUO



USO PERSONALE



USO AZIENDALE

VEICOLI AZIENDALI

*Per veicoli aziendali dati in uso ai dipendenti/amministratori si intende far riferimento ad **autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori che non costituiscono beni strumentali all'attività propria dell'impresa.***

Sono esclusi i mezzi come gli autocarri che per le loro caratteristiche non si prestano ad un uso personale e/o promiscuo da parte del dipendente/amministratore, ma possono essere utilizzati esclusivamente come mezzi strumentali all'attività dell'impresa (veicoli strumentali per natura).

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

L'uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali ed aziendali, origina un fringe benefit, ossia una retribuzione in natura da valorizzare e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia.

*In base a quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle Aci, al netto di quanto **eventualmente** trattenuto al dipendente.*

Fringe benefit imponibile = 30% (costo km tabella ACI x 15.000 km) - importo trattenuto al dipendente

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Si tratta di una valutazione del benefit forfetaria che prescinde:

- *dalla percorrenza chilometrica reale effettuata dal dipendente;*
- *da qualunque valutazione dei costi effettivi di utilizzo del mezzo.*

(Circolare 326/1997 paragrafo 2.3.2.1)

E' irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dato che per la quantificazione del benefit comunque si fa riferimento al costo totale di percorrenza esposto nelle tabelle ACI.

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Valore minimo rilevante

*In genere i compensi in natura (tra i quali l'uso promiscuo di un veicolo aziendale) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a **258,23 euro**.*

In caso di superamento del predetto limite è assoggettato a tassazione l'intero importo del fringe benefit.

Nel limite di 258, 23 euro si considerano tutti i beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nel periodo di imposta anche se derivanti da altri rapporti di lavoro.

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Tariffe ACI

Per l'anno 2019 pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 20/12/2018 S. O. n. 57

Qualora il modello di veicolo non sia compreso nelle tabelle, va preso a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (Circolare 326/1997).

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

I costi ACI includono solo i costi diretti di impiego (carburante, pneumatici, manutenzione ecc.), ma non i costi accessori (pedaggi autostradali, autolavaggio, ecc.).

Ne deriva, pertanto, che i **costi accessori** devono essere così trattati:

- se riferibili a trasferte di lavoro sono rimborsati ai dipendenti e non hanno riflessi sulla sua busta paga;
- se riferibili alla sfera privata sono imponibili in capo al dipendente come benefit in natura (circ. 1/2007 per i box).

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Percorrenza annua convenzionale e ragguglio a giorni

La percorrenza convenzionale è stabilita su base annua.

Utilizzo dell'auto per l'intero anno

Periodo di utilizzo	Costo chilometrico	Calcolo fringe benefit
01/01/2019 – 31/12/2019	€. 0,50	€. 0,50 x 15.000 chilometri = €. 7.500 €. 7.500 X 30% = €. 2.250

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Utilizzo dell'auto per una parte dell'anno

Periodo di utilizzo	Costo chilometrico	Calcolo fringe benefit
01/09/2019 – 31/12/2019 giorni 122	€. 0,50	€. 0,50 x 15.000 chilometri = €. 7.500 €. 7.500 X 30% X 122/365 = €. 752,05

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCOUO

Riaddebito parziale al dipendente

E' possibile che il dipendente debba corrispondere delle somme per l'utilizzo del veicolo ad uso promiscuo.

Le somme addebitate al dipendente devono essere assoggettate ad IVA e sottratte dal valore del fringe benefit.

Costo chilometrico tabella ACI	€. 0,50 / km	Importo
Fringe benefit lordo	€. 0,50 X 15.000 X 30%	€. 2.250
Giorni di utilizzo	365	
Somme trattenute al dipendente al lordo di IVA	€. 1.000 + IVA 22%	€. 1.220
Fringe benefit netto imponibile in capo al dipendente		€. 1.030

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Disciplina IVA

Il trattamento IVA da applicare ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti è disciplinato dagli articoli 3, 13 e 14 del DPR. 633/1972. Si distinguono i seguenti casi:

- *a titolo gratuito;*
- *ovvero con addebito di un corrispettivo specifico.*

(Chiarimenti con Risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6)

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCOUO

Messa a disposizione del veicolo a titolo gratuito

I veicoli concessi dal datore di lavoro in uso promiscuo ai dipendenti senza l'addebito di un corrispettivo specifico si considerano veicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività. Ai sensi dell'art. 19bis1, lettera c), DPR. 633/1972 l'IVA è detraibile nella misura del 40%.

La messa a disposizione a titolo gratuito del veicolo per il quale si è detratta l'IVA al 40% in fase di acquisto non costituisce prestazione di servizio rilevante ai fini IVA (art. 6, comma 3, DPR. 633/1972).

Veicoli assegnati ai dipendenti ad uso promiscuo

Detrazione IVA al 40%

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCOUO

Messa a disposizione del veicolo con addebito di corrispettivo specifico

I veicoli concessi dal datore di lavoro in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico sono considerati utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività.

Ne deriva che l'imposta afferente l'acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile.

Veicoli assegnati ai dipendenti dietro corrispettivo specifico

Detrazione IVA al 100%

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Base imponibile IVA dei servizi di messa a disposizione di veicoli a motore nei confronti dei dipendenti

Per evitare possibili effettivi distorsivi derivanti dalla integrale detrazione dell'IVA a fronte dell'addebito di corrispettivi inferiori al valore di mercato, il legislatore ha introdotto regole specifiche per la determinazione della base imponibile su cui applicare l'IVA.

Se il corrispettivo pattuito con il dipendente è inferiore al valore di mercato, la base imponibile dell'IVA è pari al valore normale.

Il valore normale è il fringe benefit come determinato dall'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR → 30% di una percorrenza convenzionale pari a 15.000 chilometri come desumibile dalla tabelle ACI, al netto dell'IVA ivi inclusa.

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO


Base imponibile IVA dei servizi di messa a disposizione di veicoli a motore nei confronti dei dipendenti

Base imponibile per operazioni di messa a disposizione dei dipendenti

Se corrispettivo è < al valore normale



Valore normale



Se il corrispettivo è = o > al valore normale



Corrispettivo

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCOUO

Base imponibile IVA dei servizi di messa a disposizione di veicoli a motore nei confronti dei dipendenti

Esempio

Al dipendente è concesso in uso promiscuo l'utilizzo del veicolo aziendale per un corrispettivo annuo di €. 1.000 + IVA 22% (€. 220); l'importo corrisponde al fringe benefit desumibile dalle tabelle ACI.

Essendo l'importo non inferiore al fringe benefit fattura al dipendente l'importo di €. 1.220,00 e detrae l'IVA al 100% sui costi sostenuti.

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCOUO

Base imponibile IVA dei servizi di messa a disposizione di veicoli a motore nei confronti dei dipendenti

Esempio

Al dipendente è concesso in uso promiscuo l'utilizzo del veicolo aziendale per un corrispettivo mensile addebitato di €. 100, inferiore al fringe benefit stabilito in €. 183 (€. 150 + iva 22%, €. 33).

In questo caso la base imponibile IVA deve essere commisurata al fringe benefit al netto dell'IVA nello stesso importo incluso. Quindi la base imponibile è €. 150.

La società emette fattura al dipendente per €. 133 (100 + 33 IVA calcolata sulla base imponibile di 150).

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Deducibilità dei costi per il datore di lavoro

*I costi degli autoveicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (del datore di lavoro) **sono deducibili nella misura del 70%**.*

L'impiego dell'autoveicolo da parte del dipendente deve risultare da apposita documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (Circolare 48/1998). Tale documentazione può essere costituita dall'inserimento di una specifica clausola nel contratto di lavoro oppure da una scrittura privata sottoscritta avente data certa.

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Deducibilità dei costi per il datore di lavoro

Condizione temporale

In base alla circolare 48/1998, la condizione della «maggior parte del periodo di imposta» si considera verificata quando il veicolo è utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro. Pertanto, nel caso di periodo di imposta di durata pari all'intero anno, l'utilizzo da parte del dipendente deve riguardare 183+1 giorni.

Ai fini del calcolo della durata non viene richiesto né che l'utilizzo del veicolo avvenga in modo continuativo, né che il veicolo sia utilizzato da un unico dipendente.

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCUO

Deducibilità dei costi per il datore di lavoro

Condizione temporale – Veicoli acquistati/ceduti in corso d'anno

In caso di veicoli acquistati/ceduti in corso d'anno, la condizione temporale si verifica con riferimento al periodo di possesso del bene nel corso del periodo d'imposta ed i costi e le spese devono essere proporzionalmente ridotti.

Periodo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta

La deducibilità agevolata non trova applicazione qualora il veicolo sia utilizzato in modo promiscuo dal dipendente per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta.

In tal caso le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili dal reddito di impresa nella misura del 100% del benefit in capo al dipendente e nella misura del 20% delle spese eccedenti il benefit con applicazione del limite del costo fiscalmente riconosciuto di €. 18.075,99 per i veicoli acquistati.

Nella misura del 20% del canone di leasing fiscalmente riconosciuto per veicoli presi in leasing.

Nel limite del 20% di €. 3.615,20 per veicoli presi a noleggio.

VEICOLI AZIENDALI – USO PROMISCOUO

Fac-simile di lettera di assegnazione di auto ad uso promiscuo

Luogo e data....

Al lavoratore.....

In considerazione delle mansioni che Le sono assegnate e delle sue funzioni, che richiedono frequenti spostamenti, la Società ha deciso di assegnarLe un'autovettura aziendale ad uso promiscuo a decorrere dal giorno...

Marca....Modello...anno....cilindrata...targa...

L'utilizzo dell'auto è di natura aziendale e personale ed è subordinata al possesso di idonea patente di guida.

Il fringe benefit sarà determinato ai sensi di legge e valorizzato mensilmente in busta paga, salvo conguaglio a fine anno o a fine rapporto

VEICOLI AZIENDALI – USO PERSONALE

L'attribuzione al dipendente di un veicolo ad uso esclusivamente personale determina, in capo allo stesso, un fringe benefit, pari al compenso in natura, tassabile come reddito di lavoro dipendente.

La quantificazione di tale reddito avviene in base al criterio del valore normale (art. 9 del TUIR).

Occorre far riferimento per la determinazione dello stesso:

- in caso di veicolo di proprietà dell'azienda, al corrispettivo mediamente richiesto sul mercato per l'utilizzo del bene (ad esempio tariffa per il noleggio);*
- in caso di veicolo in leasing, ai canoni di leasing praticati per veicoli della stessa specie.*

Dal valore così determinato deve essere decurtato quanto eventualmente trattenuto al dipendente o da lui corrisposto per l'utilizzo del veicolo.

VEICOLI AZIENDALI – USO PERSONALE

Trattamento ai fini IVA

L'utilizzo dei veicoli per fini esclusivamente personali da parte del dipendente comporta il venir meno dei requisiti di inerenza ed afferenza richiesti dalla norma per la detrazione dell'imposta.

Come chiarito con Comunicato stampa MEF del 14 settembre 2006 non costituisce utilizzo nell'esercizio dell'attività di impresa, l'assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti.

Nessun rilievo al fatto che il veicolo sia acquistato nell'esercizio dell'attività d'impresa. Esso viene utilizzato per operazioni non assoggettate ad imposta.

VEICOLI AZIENDALI – USO PERSONALE

Deducibilità dei costi per il datore di lavoro

I costi sostenuti rientrano nelle spese di lavoro dipendente e sono deducibili ai sensi dell'art. 95 del TUIR.

L'importo ammesso in deduzione è il minore tra:

- *ciò che costituisce fringe benefit in capo al dipendente (valore normale)*
- e
- *le spese effettivamente sostenute.*

Perché? Essendo l'autoveicolo ad uso esclusivamente personale, viene meno il requisito dell'inerenza ed i costi sostenuti sono non deducibili per la parte eccedente il fringe benefit quantificato in base al valore normale.

VEICOLI AZIENDALI

Il Ministero dei Trasporti ha fornito una serie di chiarimenti in merito all'obbligo da parte dei soggetti che utilizzano abitualmente i veicoli di terzi di comunicare alla Motorizzazione Civile la variazione del possesso del mezzo.

L'obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli a disposizione:

- a titolo di fringe benefit (non si tratta di comodato, è retribuzione in natura, viene meno la gratuità)*
- ad uso promiscuo (viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo)*

VEICOLI AZIENDALI – USO AZIENDALE

L'utilizzo dei veicoli per fine esclusivamente aziendale da parte del dipendente non determina alcuna imposizione in capo al dipendente/amministratore.

Trattamento ai fini IVA

L'imposta pagata per l'acquisto è detraibile:

- *nella misura del 40% se i veicoli sono utilizzati solo parzialmente nell'esercizio dell'impresa/arte/professione;*
- *nella misura del 100% se i veicoli formano oggetto dell'attività d'impresa (ad esempio concessionaria auto);*
- *in ogni caso, per agenti e rappresentanti;*
- *se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa/arte/professione con onere probatorio a carico del contribuente.*

VEICOLI AZIENDALI – USO AZIENDALE

Deducibilità dei costi per il datore di lavoro

I costi sono deducibili nella misura del

- *20% per l'impresa (professionisti);*
- *80% agenti e rappresentanti*

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Il dipendente potrebbe essere autorizzato all'utilizzo della **propria autovettura** per le trasferte di lavoro. In questa circostanza l'impresa riconosce al dipendente il cd. "**rimborso chilometrico**".

Condizioni richieste

- È consigliabile definire le modalità di calcolo* del rimborso in un **accordo** con il lavoratore per evitare contestazioni economiche. Tale accordo ha più una valenza contrattuale che fiscale (circ. 326/97).
** Tipo di autovettura, percorrenza media, costi riconosciuti (proporzionali e fissi)*
- È necessario che il lavoratore compili una **scheda di rimborso** con gli elementi essenziali della trasferta (località raggiunte, motivazione, percorrenza, tipo di veicolo ecc.).

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Come calcolare il rimborso chilometrico

Sul sito dell'Acì (<http://servizi.aci.it/CKInternet/SelezioneModello>) è disponibile un software che permette di calcolare per ogni tipologia di autovettura:

- i **costi proporzionali ai km** (quota capitale, carburante, pneumatici, manutenzione/rip.)
- i **costi fissi** (quota interessi, assicurazione, tassa automobilistica)

Se, oltre ai costi proporzionali, si rimborsano anche i costi fissi, questi ultimi andrebbero rimborsati in proporzione all'utilizzo lavorativo dell'auto, secondo un criterio di ripartizione che può essere basato sulla percorrenza o sui giorni di trasferta.

Esempio: se un dipendente è in trasferta per 6 mesi e usa la sua auto, i costi fissi potrebbero essere rimborsati per la metà se si utilizza un criterio di ripartizione basato sui giorni oppure potrebbero essere rimborsati in proporzione ai km percorsi in trasferta rispetto al totale dei km percorsi.

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Il software dell'Acì permette di calcolare i costi chilometrici (pubblicati due volte l'anno, a marzo e a settembre) per:

- autoveicoli Benzina
- autoveicoli Gasolio
- autoveicoli GPL - Metano
- autoveicoli ibridi-elettrici → elettrici, ibridi benzina, ibridi gasolio

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Es. Si supponga di voler conoscere i costi chilometrici di una AUDI A.1 1.4 Il software dell'Acì fornisce i seguenti dati:

Riepilogo Dati	
	Dati Richiesti
Data Calcolo	29/03/2019
Categoria	AUTOVETTURA
Marca	AUDI
Modello	A1 1.4 TFSI - 125CV
Alimentazione	BENZINA VERDE - EURO 6

COSTI NON PROPORZIONALI €	
Quota Interessi	844,360924
Tassa Automobilistica	237,360000
Premio Ass.RCA	2.063,577150
TOTALE	3.145,298074

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste			
km	€/km	km	€/km
5000	0,916159	10000	0,601629
15000	0,496786	20000	0,444364
25000	0,412911	30000	0,391943
35000	0,376965	40000	0,365732
45000	0,356995	50000	0,350006

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Trasferte intra-comunali

I rimborsi chilometrici corrisposti al dipendente in occasione di trasferte effettuate all'**interno del Comune** in cui è stabilita la sede di lavoro non sono assimilabili ai rimborsi per le spese di trasporto comprovate tramite i documenti rilasciati dai taxi o da altri mezzi pubblici (ris. 232/2001). Pertanto i costi chilometrici relativi a trasferte intra-comunali sono **pienamente imponibili**.

<p>Rimborsi chilometrici per trasferte intracomunali</p> <p>=</p> <p>Benefit imponibili</p>
--

Per i **dipendenti** rileva il comune in cui è stabilita la sede di lavoro, per i **collaboratori** (es: amministratori), se la sede di lavoro non è determinata contrattualmente, rileva il comune in cui il collaboratore ha il domicilio fiscale (circ. 7/2001, risposta 5.3).

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Trasferte extra-comunali

I rimborsi chilometrici corrisposti al dipendente in occasione di trasferte effettuate fuori dal Comune in cui è ubicata la sede di lavoro **non costituiscono reddito tassabile** purché siano rimborsati sulla base di idonea documentazione che deve essere conservata.

**Rimborsi chilometrici
per trasferte fuori comune
=
Nessun benefit**

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Risoluzione AdE n. 92/2015

Il rimborso chilometrico, per le missioni fuori comune dei **dipendenti**, non costituisce reddito imponibile per il tragitto sede di lavoro-luogo di trasferta, che rappresenta in termini chilometrici il limite massimo esentabile.

Tragitto abitazione-luogo di trasferta < tragitto sede di lavoro/luogo di trasferta



il rimborso chilometrico è < al limite massimo esentabile e pertanto è escluso da tassazione

Tragitto abitazione-luogo di trasferta > tragitto sede di lavoro/luogo di trasferta



il rimborso chilometrico è > al limite massimo esentabile e pertanto l'eccedenza è assoggettata a tassazione

Per i **collaboratori** il rimborso chilometrico con partenza dall'abitazione è sempre esente, purchè la sua sede di lavoro sia l'abitazione.

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Deducibilità per l'impresa (art. 95, c. 3, Tuir)

Mentre non esistono limiti per il rimborso riconosciuto al dipendente, il costo chilometrico deducibile dall'impresa è soggetta a un limite.

$$\begin{array}{c} \text{Deduzione massima} \\ = \\ \text{costo relativo ad autoveicoli di potenza} \\ \text{non superiore a 17 cavalli per i motori a benzina} \\ \text{(20 cavalli per i motori diesel)} \end{array}$$

Alcune precisazioni

- Il limite dell'art. 95, c.3, Tuir opera solo per il datore di lavoro: se il lavoratore usa un veicolo a benzina con potenza sup. a 17 cav., il datore di lavoro può dedurre al massimo il costo relativo ai veicoli a 17 cav.
- Se il dipendente usa un'auto presa da lui a noleggio, la deduzione per l'impresa è calcolata sulle tariffe di autonoleggio dei veicoli a 17 cav. se benzina (20 cav. se diesel)

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Deduzione massima (art. 95, c. 3, Tuir) - Costi chilometrici sito ACI - Marzo 2019

<http://www.aci.it/area-riservata/costi-chilometrici/marzo-2019.html>

Autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF

prezzo		costi non proporzionali alla percorrenza				costi proporzionali alla percorrenza				
prezzo listino	prezzo strada	quota interessi	tassa autom.	assicuraz. RCA	TOTALE	quota capitale	carbur.	pneum.	manut. ripar.	TOTALE
16.067,22	19.649,39	973,98	229,64	2.422,46	3.626,08	0,07627	0,14285	0,01662	0,06871	0,30444

Costo complessivo di esercizio in Euro al km

Percorrenza media annua	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Costo di esercizio	1,02966	0,66705	0,54618	0,48575	0,44949	0,42531	0,40805	0,39510	0,38502	0,37696

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE

Deduzione massima (art. 95, c. 3, Tuir) - Costi chilometrici sito ACI - Marzo 2019

<http://www.aci.it/area-riservata/costi-chilometrici/marzo-2019.html>

Autovetture in produzione alimentate a gasolio con 20 CVF

prezzo		costi non proporzionali alla percorrenza			costi proporzionali alla percorrenza					
prezzo listino	prezzo strada	quota interessi	tassa autom.	assicuraz. RCA	TOTALE	quota capitale	carbur.	pneum.	manut. ripar.	TOTALE
25.525,40	31.117,74	1.398,81	290,64	2.691,62	4.381,07	0,08081	0,10236	0,02322	0,07612	0,28251

Costo complessivo di esercizio in Euro al km

Percorrenza media annua	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Costo di esercizio	0,72062	0,57458	0,50157	0,42855	0,39204	0,37013	0,35553	0,34510	0,33728	0,33119	0,32632

TABELLA RIEPILOGATIVA

UTILIZZO DEL VEICOLO	TRATTAMENTO IN CAPO AL DIPENDENTE / AMMINISTRATORE	TRATTAMENTO IN CAPO ALL'IMPRESA
USO PROMISCUO	FRINGE BENEFIT PARI AL 30% DEL COSTO CHILOMETRICO CONVENZIONALE TABELLE ACI	COSTI DEDUCIBILI AL 70% PER VEICOLI CONCESSI AL DIPENDENTE PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA
USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE	FRINGE BENEFIT CALCOLATO SULLA BASE DEL VALORE NORMALE	ONERI PER PRESTAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE DEDUCIBILI IN MISURA PARI AL COMPENSO IN NATURA CONCESSO AL DIPENDENTE
USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE	NESSUN REDDITO	DEDUCIBILE NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 164 TUIR
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE CON VEICOLO DEL DIPENDENTE	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE ALL'INTERNO DEL COMUNE. TASSAZIONE. RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE FUORI DEL COMUNE. ESENZIONE	DEDUZIONE MASSIMA COSTO RELATIVO AD AUTOVEICOLI POTENZA NON SUPERIORE a 17 CV PER I MOTORI A BENZINA (20 CV PER I MOTORI DIESEL)



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

Grazie per l'attenzione!

Angelo Ventimiglia

Settore Fisco e Diritto d'Impresa

Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tel.: 02 58370406

angelo.ventimiglia@assolombarda.it